DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 aprile 1976

che autorizza l'Italia a prolungare, per determinate regioni, il periodo di realizzazione dei piani di sviluppo delle aziende, a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(76/481/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole [1], in particolare l'articolo 4, paragrafo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva succitata, gli Stati membri possono essere autorizzati a prolungare, per determinate zone, il periodo massimo di sei anni entro il quale devono essere attuati gli obiettivi dei piani di sviluppo delle aziende ;

considerando che il governo italiano ha chiesto di essere autorizzato, in virtù dello stesso articolo 4, paragrafo 6, a portare ad un massimo di nove anni, per il Mezzogiorno e per le zone depresse dell'Italia centrale e settentrionale, comprese le parti montuose di tali regioni, il periodo di realizzazione dei piani di sviluppo ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il governo italiano è autorizzato a portare ad un massimo di nove anni, per il Mezzogiorno e per le zone depresse dell'Italia centrale e settentrionale, comprese le parti montuose di tali regioni, il periodo entro il quale devono essere attuati gli obiettivi dei piani di sviluppo delle aziende agricole.

Articolo 2

La presente autorizzazione è limitata ai piani di sviluppo presentati nel 1976 e nel 1977.

Articolo 3

Il governo italiano è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 4.